



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Clotilde Fierro	PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi	CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **414/2019** R.G.L. promossa da:

con sede in in persona del suo Presidente
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. per
procura generale alle liti 21.7.2015 a rogito dott.
notaio in elettivamente domiciliato in
presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Istituto

APPELLANTE

CONTRO

in persona del legale rappresentante pro
tempore, Dott. , con sede legale in
rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena
Boffoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio

per
procura in calce alla memoria di costituzione

APPELLATA

Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 12.8.2019

Per l'appellata: come da memoria depositata il 21.2.2020

FATTI DI CAUSA

La _____ ha proposto davanti al Tribunale di Torino opposizione avverso l'avviso di addebito _____ dell'importo complessivo di € 19.352,35 per contributi e sanzioni, contestando le conclusioni del verbale unico di accertamento e notificazione n. _____ del 26.4.2017 (a base della pretesa creditoria), con cui gli ispettori hanno ritenuto che la società avesse indebitamente fruito dello sgravio contributivo ex art. 1 comma 118 L. 190/2014 per l'assunzione di alcuni lavoratori, già dipendenti di _____ società controllata da _____ rapporti di lavoro a carattere intermittente, dovendo detti rapporti essere considerati rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La ricorrente, dato atto che il lavoratore aveva superato i 400 giorni di attività nel triennio (limite per il legittimo ricorso al lavoro intermittente), ha sostenuto la legittimità dei rapporti di lavoro intermittente intercorsi tra _____ da una parte e _____

dall'altra, con conseguente diritto allo sgravio contributivo disconosciuto con il verbale ispettivo. In via subordinata ha contestato il regime sanzionatorio applicato (evasione ex art. 116 comma 8 lett. b) L. 388/2000) per mancanza dei presupposti, essendo ravvisabile una semplice omissione contributiva ex art. 116 comma 8 lett. a) L. 388/2000.

ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto.

Il Tribunale, senza svolgimento di attività istruttoria, con sentenza n. 255/19 pubblicata il 22.2.2019 ha ridotto l'avviso di addebito alla sola posizione di maggiorata delle sanzioni civili di cui all'art. 116 comma 8 lett. a) cit., ed ha condannato a rimborsare alla società ricorrente le spese di lite.

Propone appello resiste l'appellata.

Istruita la causa con l'escussione di alcuni testimoni, all'udienza del 31.3.2021, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha accolto il ricorso con le seguenti argomentazioni:

società di intermediazione immobiliare (che permette agli investitori di comprare e vendere azioni in via telematica), nel 2015 ha assunto quattro lavoratori

già dipendenti, con contratto di lavoro intermittente, della fruendo dell'esonero dal versamento dei contributi

previdenziali ex art. 1 comma 118 L. 190/2014, beneficio disconosciuto all'esito dell'accertamento ispettivo in quanto detti rapporti dissimulerebbero rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

-all'esito dell'esame della legittimità dei rapporti di lavoro intermittente ai sensi degli artt. 33 e 34 d. lgs. 276/03 temporalmente applicabili, risulta infondata la tesi

secondo cui non sarebbero ravvisabili le ipotesi di legittimo ricorso al lavoro intermittente ai sensi del CCNL commercio, in quanto la società ricorrente ha dedotto che

applicava ai propri dipendenti il CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi (che all'epoca nulla prevedeva sull'utilizzo del lavoro intermittente), e non ha provato né dedotto l'applicazione del CCNL da esso richiamato;

-il DM 23.10.2004, emanato ai sensi dell'art. 40 d. lgs. 276/03 in via provvisoria per stabilire le condizioni in cui è legittimo il ricorso al contratto intermittente, richiama il R.D. 6.12.1923 n. 2657, che individua tra le occupazioni discontinue gli "addetti ai centralini telefonici privati", prevedendo per questi ultimi una categorizzazione legislativa di tale attività come discontinua;

-per "addetti ai centralini telefonici privati", tenuto conto dell'evoluzione tecnologica intervenuta dopo il R.D. 2657/1923, debbono intendersi i lavoratori che non soltanto mettono in contatto il destinatario della chiamata con il chiamante occupandosi del mero smistamento di chiamate, ma che

interagiscono anche con l'utenza, al fine di comprendere le esigenze del chiamante e di indirizzarlo in modo corretto;

-d'altra parte, dalle risultanze del verbale ispettivo non emerge che detti lavoratori svolgessero, come ritenuto *“una più articolata attività di interlocuzione con i clienti, che vengono supportati nelle loro operazioni on line qualora si manifestassero difficoltà di tipo tecnico”*, e le prove orali dedotte al riguardo non sono ammissibili;

-diversamente da quanto sostenuto dal LUL risulta che ha lavorato 396 giorni, e quindi non ha superato le 400 giornate lavorative nel triennio, mentre la stessa società ricorrente riconosce il superamento di detto limite quanto al lavoratore e pertanto con riferimento alla posizione di detto lavoratore sono dovuti i contributi e le sanzioni, da calcolarsi applicando il regime della morosità e non quello dell'evasione.

impugna la sentenza dolendosi del fatto che il Tribunale abbia posto a carico dell'Istituto l'onere di provare la mancanza dei presupposti per l'esonero contributivo da parte di

in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l'onere della prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter beneficiare degli sgravi contributivi grava sul datore di lavoro e non sull'

Secondo l'Istituto appellante, avendo l'accertamento ispettivo evidenziato che la prestazione dei dipendenti di

non si limitava al presidio del centralino telefonico, ma si

estendeva anche al compimento di consulenze offerte ai clienti della società in merito a difficoltà operative con la piattaforma informatica, erroneamente il Tribunale non ha dato ingresso alle prove orali dedotte.

E' corretta l'osservazione dell'Istituto appellante secondo cui in materia di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sull'impresa che vanta il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (giurisprudenza di legittimità costante, cfr., tra le molte, Cass. Sez. Un. 6489/2012, Cass. 9140/2018, Cass. 1157/2018 e Cass. 18160/2018).

Spetta pertanto alla società appellata dimostrare i presupposti per l'esonero contributivo ex art. 1 comma 118 L. 190/2014 per le nuove assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e quindi provare che i lavoratori assunti nei sei mesi precedenti non risultassero occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e che gli stessi non avessero con essa già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della L. 190/2014, tenendo anche conto delle società da essa controllate o ad essa collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, alla stessa società appellata.

In sostanza, la prova verte sulla legittimità dei contratti di lavoro intermittente intercorsi tra (società

controllata da _____ e i lavoratori

La disciplina del contratto di lavoro intermittente era costituita, nel periodo in esame, dagli artt. 33 e 34 d. lgs. 276/03, che ne consentivano la stipulazione per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi. Per il caso di mancata determinazione da parte del CCNL, entro 5 mesi dall'entrata in vigore del d. lgs. 276/03, dei casi di ricorso al lavoro intermittente, l'art. 40 del medesimo d. lgs. ha previsto che a ciò provvedesse, in via provvisoria, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il D.M. 23.10.2004, emanato ai sensi dell'art. 40 cit., ha quindi disposto che è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. 6.12.1923 n. 2657, che, tra le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, prevede, al n. 12, gli "addetti ai centralini telefonici privati".

E' circostanza pacifica tra le parti che _____ svolga attività di *trading on line* e che la società di servizi _____ gestisca l'*help desk* di _____ presidiato con continuità mediante turnazioni tra i lavoratori.

Poiché non sono oggetto di appello né l'applicabilità del CCNL Commercio, con le relative preclusioni in merito ai contratti di lavoro intermittente, esclusa dal Tribunale, né che le mansioni degli "addetti ai centralini telefonici privati" siano, per

qualificazione normativa, mansioni “discontinue”, unico punto in discussione sono le mansioni dei tre lavoratori.

Secondo i lavoratori non avrebbero svolto per l'attività di meri centralinisti, intesa come quella di addetti allo smistamento delle telefonate, bensì *“una più articolata attività di interlocuzione con i clienti, che vengono supportati nelle loro operazioni on line qualora si manifestassero difficoltà di tipo tecnico”, “collaterali attività di consulenza informatica e di marketing ed assistenza dei clienti di che in qualunque ora del giorno e della notte volessero acquistare titoli azionari direttamente collegandosi con i propri dispositivi informatici”*.

In primo luogo, è condivisibile l'osservazione del Tribunale secondo cui la nozione di “addetto al centralino telefonico” contenuta nel R.D. 2657/1923 deve essere calata nell'attuale realtà tecnologica e quindi non può essere intesa come meramente sostitutiva di un servizio fornito da un risponditore automatico.

Trattandosi infatti di un servizio volto a supportare i clienti di nella compravendita di azioni per via telematica, il fatto che l'addetto interloquisse con le persone che si rivolgevano all'*help desk* non snatura l'attività del centralinista né caratterizza detta attività come di consulenza.

Dalle prove espletate dalla Corte (sono stati escussi i lavoratori a cui l'addebito è riferito,

dipendente di

come responsabile del servizio clienti) è emerso che l'attività di
quali lavoratori intermittenti di
consisteva nel ricevere le telefonate dei
clienti e, una volta apprese le richieste specifiche (su operazioni
fatte in borsa o di poter parlare con gli uffici competenti), nello
smistare le telefonate agli uffici interessati (back office,
amministrazione, ufficio legale, assistenza tecnica informatica).

I centralinisti, pertanto, non svolgevano un'attività di consulenza
in merito al *trading on line*, limitandosi a interloquire con i
chiamanti al fine di comprendere le loro esigenze, in modo da
convogliare la chiamata all'ufficio competente, previa, in alcuni
casi, fornitura di alcune semplici e generiche informazioni
all'utente sull'oggetto della società o sulle modalità di apertura
del conto (con consiglio di consultare il sito internet), o dopo
avere impartito consigli generici quali il riavvio del computer o,
nel caso di problemi tecnici generalizzati (quale un sistema non
funzionante con conseguente intasamento delle linee
telefoniche), di attendere la risoluzione del problema.

Attività, queste, comunque funzionali a quella di smistamento
delle telefonate e certamente non integranti un'attività di
consulenza sul *trading on line* né di supporto ai clienti nelle
operazioni *on line* e neppure di marketing: per capire esattamente
la richiesta del cliente, accadeva infatti che quest'ultimo desse
all'operatore alcune informazioni, che poi gli venivano fornite
con l'aiuto della responsabile dell'*help desk* quanto
agli aspetti informatici, gli addetti al centralino, non avendo

competenze per fornire assistenza tecnica sulle piattaforme, passavano le telefonate ai tecnici informatici.

L'attività dei lavoratori consisteva quindi in quella di addetti al centralino, essendo l'interlocuzione con gli utenti limitata alla raccolta delle informazioni necessarie per comprendere le loro esigenze e quindi indirizzare le chiamate agli uffici competenti, e non, invece, in un'attività di consulenza, per la quale, del resto, detti lavoratori non avevano la necessaria competenza, non essendo esperti di *trading on line* né informatici.

L'utilizzo, da parte di della forma contrattuale del lavoro intermittente per detti lavoratori è stato dunque legittimo.

L'appello è pertanto infondato.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.

Al rigetto dell'appello consegue *ex lege* (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro 5.532,00 oltre rimborso forfettario, Iva e

cpa;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 31 marzo 2021

IL CONSIGLIERE Est.

Dott.ssa Silvia Casarino

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Clotilde Fierro